



COMUNE DI MAZZARRONE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° <u>64</u> DEL REG.	OGGETTO:	PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE E MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2022.
DATA 30/11/2023		

L'anno duemilaventitré il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 18,18 e segg. nell'aula delle adunanze, consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il C.C., alla prima Convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di Legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRES	ASS	CONSIGLIERI		PRES	ASS
1) Santo	Concetta	X		8) Morreale	Cristina		X
2) Raniolo	Rosario		X	9) Cavallo	Giuseppe		X
3) Picarella	Giovanni	X		10) Scribano	Giovanni	X	
4) Battaglia	Martina	X		11) Arestia	Giuseppe	X	
5) Tasca	Samuel	X		12) Gulino	Ambra	X	
6) Amato	Vincenzo		X				
7) Cascone	Vincenzo	X					
TOTALE						8	4

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Santina Paradiso Il Presidente Dott. Giovanni Picarella constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, passa a trattare il sesto punto all'o.d.g. avente come oggetto: "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i.-Ricognizione e mantenimento delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022".

Il Presidente relaziona brevemente sulla proposta in esame;

Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede la parola, invita il consiglio comunale a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge, alla presenza dei prefati scrutatori

DELIBERA

Di approvare la delibera avente ad oggetto: "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i.-Ricognizione e mantenimento delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022".

Esauriti gli argomenti all'o.d.g., alle ore 18,35, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE E MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2022.

Proponente: L'ASSESSORE

Eleonora Belloni

Redigente: il Funzionario

[Firma]

Richiamato quanto disposto dal D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Considerato che con decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi se non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Rilevato che, per effetto dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alle strutture del MEF di cui all'art. 15 dello stesso decreto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26, c. 11, il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: "*11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*";

Richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1 ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12 - quinquies dell'art. 24 è pari a € 500.000,00);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4";

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipare dal Comune di Mazzarrone, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico del migliore soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Mazzarrone anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

Considerato che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo, deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24, comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni già adottato dal Comune di Mazzarrone ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09.10.2017;

Richiamata, altresì, la delibera consiliare n. 53 del 29/12/2022 avente ad oggetto: "*Piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i. – Ricognizione e mantenimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2021*";

Considerato che il presente atto costituisce il mantenimento delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021 così come già effettuato nel 2020 ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Mazzarrone;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della delibera consiliare, il Comune di Mazzarrone non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare

la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2. cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerato che dall'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali resta invariato il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di Mazzarrone ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 con delibera consiliare n. 42 del 30/12/2020;

Dato atto che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nell'Allegato A alla presente deliberazione;

Tenuto conto che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere ad alienazione di quote di partecipazioni societarie;

Vista la delibera di G.M. n. 117 del 23.10.2023, avente ad oggetto: "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione e mantenimento delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022. Proposta per il Consiglio Comunale";

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti sulla suddetta delibera di G.M. n. 117/2023 pervenuta in data 31/10/2023 prot. n. 13564;

Visti:

- lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'OREELL;

Quanto sopra premesso;

SI PROPONE

1. **di approvare** la ricognizione ed il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Mazzarrone alla data del 31 Dicembre 2022, individuandole come da allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di mantenere** il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Proposta di Deliberazione - Reg. n° 207 del 24-11-2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 24-11-2023

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 24-11-2023

Allegato A

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) Relazione tecnica

1. INTRODUZIONE La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Mazzarrone, con atto del Consiglio comunale n. 6 del 23.03.2016, approvava il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 9/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui 5 all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 29/12/2018 si è provveduto alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2017.

Con delibere del C. C. n. 4 del 2/3/2020, n. 42 del 30/12/2020, n. 52 del 29/11/2021 e n. 53 del 29/12/2022 si è provveduto alla Revisione periodica della partecipazioni pubbliche detenute rispettivamente al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021, mantenendo tutte le partecipazioni di cui al seguente piano:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/in diretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazioni	Motivazioni della scelta
Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali Società in liquidazione	diretta		2,90	Sono in corso le procedure di liquidazione e bisogna attendere l'iter per lo scioglimento della stessa
GAL KALAT	diretta	Attuazione progetti di sviluppo e gestione fondi comunitari	5%	La partecipazione nella società è obbligatoria in quanto dettata da disposizioni normative regionali di settore ed, inoltre, non ci sono spese per l'Ente.
KALAT AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	diretta	fallita	2,62%	
KALAT AMBIENTE SRR	diretta	Servizio di gestione rifiuti nel territorio del Calatino-	2,62%	La partecipazione nella società è obbligatoria in quanto dettata da disposizioni normative regionali di settore ed inquadrabile nelle partecipazioni delle società di gestione di servizi pubblici locali di interesse generale
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	Indiretta	Attività di compostaggio o dei rifiuti		L'Ente non ha una partecipazione diretta e, pertanto, le spese non incidono nel bilancio comunale
SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	diretta	Attività di gestione del Servizio Idrico Integrato	0,146%	La società gestisce il servizio idrico integrato nei Comuni del Calatino ed è in fase di affidamento alla stessa la gestione del SIL relativo al Comune di Mazzarrone

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazioni e (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazioni e	Motivazioni della scelta
Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali Società in liquidazione	diretta		2,90	Sono in corso le procedure di liquidazione e bisogna attendere l'iter per lo scioglimento della stessa
GAL KALAT	diretta	Attuazione progetti di sviluppo e gestione fondi comunitari	5%	La partecipazione nella società è obbligatoria in quanto dettata da disposizioni normative regionali di settore ed, inoltre, non ci sono spese per l'Ente.
KALAT AMBIENTE SPA FALLITA	diretta	FALLITA	2,62%	La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Caltagirone n.5/2018 e, pertanto, non si può incidere sull'iter.
KALAT AMBIENTE SRR	diretta	Servizio di gestione rifiuti nel territorio del Calatino-	2,62%	La partecipazione nella società è obbligatoria in quanto dettata da disposizioni normative regionali di settore ed inquadrabile nelle partecipazioni alle società di gestione di servizi pubblici locali di interesse generale
KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	Indiretta	Attività di compostaggio o dei rifiuti		L'Ente non ha una partecipazione diretta e, pertanto, le spese non incidono nel bilancio comunale
SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	diretta	Attività di gestione del Servizio Idrico Integrato	0,146%	La società gestisce il servizio idrico integrato nei Comuni del Calatino ed è in fase di affidamento alla stessa la gestione del SIL relativo al Comune di Mazzarrone

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute. L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato ”1” - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 09/10/2017, n. 66 del 29.12.2018, n. 4 del 02/03/2020, n. 42 del 30/12/2020, n. 52 del 29/11/2021 e n. 53 del 29/12/2022, questo Comune ha provveduto a mantenere le partecipazioni societarie possedute.

4. CONCLUSIONI


La ricognizione delle partecipazioni societarie non presenta elementi di variazione rispetto alle scelte effettuate sia in sede di revisione straordinaria che per l’anno 2017, se non per la Società Kalat Ambiente SpA che anche nell’anno 2017 era in liquidazione, mentre dall’anno 2018 la stessa è stata dichiarata fallita.

Mazzarrone, li 20.11.2023

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(rag. Carmela Linda Cilia)

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL PRESIDENTE DEL C.C.



Vice
IL SEGRETARIO GENERALE



E' copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____

Il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,c. 1 della legge 18/06/2009, n. 69)., al n. _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme Attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n° 69.

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma _____ della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____

COMUNE DI MAZZARRONE

(Provincia di Catania)

Revisore Unico dei Conti

Verbale n.40 del 31.10.2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Sulla deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 23/10/20123 avente per oggetto **"Piano di razionalizzazione delle partecipazioni Ex art.20, D.Lgs. 19 Agosto 2016, N. 175 e S.M.I./ Ricognizione e Mantenimento delle Partecipazioni detenute al 31.12.2022/ Proposta per il consiglio Comunale"**

IL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto CARMELO D'AVOLA, Revisore dei conti del comune di Mazzarrone, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 03/10/2022,

PROPOSTA PER IL C.C.

In riferimento la delibera di **G.M. n.117 del 23/10/2023**, in oggetto, trasmesso per mezzo pec in data 30/10/2023.

VISTO

Visto l'art **239 del D,Lgs n.267/2000** (Testo Unico Degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione:

- Visto l'esito della relazione tecnica effettuata come risultante nell'allegato A , che ne costituisce parte integrante e sostanziale, comprensiva sia della ricognizione che della razionalizzazione periodica delle partecipate nonché comprensivi di specifiche tabelle di mantenimento senza intervento di razionalizzazione e, di azione di razionalizzazione;
- Visto quando dispone dal **D.Lgs. 19/08/2016 n.175** e ss.mm.ii;
- Visto l'**art. 4** e seguenti del Testo Unico delle Società partecipanti;
- Visto lo **Statuto dell'Ente** e il regolamento di contabilità vigente;

TENUTO CONTO

- Che sovraordinato interesse pubblico del migliore soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Mazzarrone anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;
- Che **l'obbiettivo della nuova normativa** in materia è la riduzione delle partecipazioni
- Che **all'art. 20 comma 1 e 2 del D.Lgs 19/08/2016 n.175** che delinea la situazione di cui l'ente deve procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie possedute o adottare un piano di riassetto per le loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante la messa in liquidazione;
- Che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'ambito delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, fermo restando che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

PRESO ATTO

Delle seguenti azioni di razionalizzazione:

- **AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI** (sono in corso le procedure di liquidazione e bisogna attendere l'iter per lo scioglimento della stessa.);
- **GAL KALAT** (la partecipazione è obbligatoria e non ci sono spese per l'ente);
- **KALAT AMBIENTE S.P.A** (la società è stata dichiarata fallita);
- **KALAT AMBIENTE S.R.R.** (la partecipazione è obbligatoria per la gestione i servizi pubblici locali di interesse generale);
- **KALAT IMPIANTI S.R.L** (l'ente non ha una partecipazione diretta e le spese non incidono sul bilancio comunale);
- **Servizi Idrici Etnei S.P.A.** (la società gestisce il servizio idrico integrato comunale e in fase di affidamento la gestione del S.I.L.)

In definitiva si prende atto che su 6 partecipate 1 Società è in liquidazione un'altra è fallita, su 2 non ci sono spese per l'ente e su 2 vi è una partecipazione obbligatoria perché gestisce servizi pubblici di interesse generale.

RITENUTO

- Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Mazzarrone;
- Ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere ad alienazione di quote di partecipazioni societarie;

VISTO

Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio espresso in data 23/10/2023 ;


Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte della responsabile del servizio finanziario espresso in data 23/10/2023;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine all' approvazione della delibera in oggetto circa il mantenimento delle partecipazioni in esse da parte del Comune di Mazzarrone in data 21/12/2022, individuando altresì le azioni di razionalizzazione per il futuro, tutto come espresso dall'allegato A e dalle tabelle ivi compreso e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta Municipale n.117 del 23/10/2023.

PALAGONIA lì, 31/10/2023

FIRMA DEL REVISORE DEI CONTI



**D'AVOLA
CARMELO
31.10.2023
12:42:14
GMT+01:00**